

Società della Salute della Lunigiana
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL TERZO SETTORE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare il regolare funzionamento della Consulta del Terzo Settore della Società della Salute della Lunigiana (di seguito chiamata "Consulta"), istituita ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della stessa Società della Salute (di seguito chiamata "S.d.S.").

ART. 2 – FUNZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Consulta.
2. La Consulta è un organo consultivo della S.d.S. costituita da Rappresentanti delle Associazioni, del Movimento Cooperativo, del Volontariato e da altri Enti no-profit che svolgono la loro attività nel territorio della S.d.S. stessa riuniti in Assemblea.
3. La Consulta viene nominata dall'Assemblea dei Soci della S.d.S. della Lunigiana tra coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione ad un bando pubblico al quale possono partecipare le organizzazioni del volontariato e del terzo settore che sono presenti in maniera rilevante nel territorio e operano in campo sanitario e sociale.

TITOLO II
ORGANI DELLA CONSULTA

ART. 3- ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente.

ART.4- ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta dai Rappresentati Legali delle Associazioni, del Movimento Cooperativo, del Volontariato e da altri Enti no-profit che hanno fatto domanda o da loro delegati.
2. I singoli componenti dell'Assemblea hanno diritto alla libertà di espressione del proprio pensiero e delle proprie opinioni.
3. L'Assemblea esprime le proprie decisioni a maggioranza semplice. Dell'eventuale dissenso deve essere data notizia nel verbale.

ART. 5- IL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Consulta è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto e dura in carica tre anni. Il Presidente della Consulta può essere rieletto al termine del mandato

2. Il Presidente convoca le riunioni, fissa l'ordine del giorno, presiede e cura lo svolgimento dei lavori.
3. Il Presidente rappresenta la Consulta nei rapporti con la S.d.S. e ne esterna la volontà.
4. La Consulta può promuovere l'azione di revoca del mandato del Presidente su una mozione che rappresenti almeno 1/3 degli aventi diritto. Tale azione deve essere approvata dall'Assemblea con maggioranza assoluta degli aventi diritto.
5. In caso di dimissioni del Presidente, queste possono essere rifiutate dall'Assemblea, ma divengono irrevocabili e automaticamente accettate se vengono confermate.
6. Sia in caso di revoca che dimissioni è richiesta una nuova deliberazione per l'elezione del successore.

ART. 6- IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente ha funzioni vicarie e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
2. Per l'elezione, le dimissioni e la revoca valgono le stesse regole previste per il Presidente all'art.5.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

ART. 7- COMPITI

1. I compiti sono quelli espressamente previsti dalla Legge Regionale Toscana n.40/2005 e s.m.i art.71 undecies e dallo Statuto della S.d.S.
2. La Consulta, ferme restando le proprie competenze specifiche previste dallo Statuto della S.d.S. può prevedere momenti di confronto e collaborazione con il Comitato pur nella distinzione dei ruoli. La stessa potrà chiedere l'inserimento, in qualità di uditore, del proprio Presidente nel Comitato di Partecipazione.
3. Il Presidente partecipa all'attività dell'Ufficio di Direzione all'interno del quale svolge la funzione di portavoce della volontà della Consulta ed alla quale riferisce.

ART. 8- RIUNIONI DELLA CONSULTA

1. L'Assemblea della Consulta si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente. Lo stesso deve, inoltre, convocare l'Assemblea entro 15 giorni dall'avvenuta richiesta formale sottoscritta da almeno un terzo dei componenti che ne facciano richiesta.
2. Per ogni seduta è nominato un Segretario con il compito di redigere il verbale della riunione.

ART.9- SEDE

La sede della Consulta è individuata nell'ambito delle strutture della S.d.S.

ART.10- PUBBLICAZIONE

Le decisioni della Consulta sono soggette a pubblicazione secondo modalità e programmi esplicitamente deliberati.

ART.11- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Consulta da assumersi a maggioranza dei suoi componenti e dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, come previsto dall'art. 9 dello Statuto.
2. Copia del regolamento viene consegnata a tutti i componenti della Consulta ed una copia è tenuta a disposizione durante le sedute della Consulta stessa.

ART.12- MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere modificato con approvazione della Consulta stessa, assunta a maggioranza dei suoi componenti.

Le richieste di modifica devono essere presentate per iscritto al Presidente, il quale provvederà ad inserirle all'Ordine del Giorno nella prima seduta utile.